

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AD ACQUIRENTE AUTOVETTURE AUDI

Allegate alla lettera di proposta di acquisto N° ..... del .....

Acquirente .....

## Art. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE.

Alla sottoscrizione della proposta d'acquisto di una autovettura contrassegnata dal marchio Audi nuova di fabbrica (di seguito, l'“Autovettura”), l'Acquirente consegnerà alla Venditrice, a titolo di deposito cauzionale non produttivo di interessi, una somma non superiore al 10% del “Prezzo Chiavi in Mano”. L'Acquirente autorizza sin d'ora la Venditrice a compensare il deposito cauzionale con la porzione corrispondente del “Prezzo Chiavi in Mano”, salvo diversi accordi tra le predette parti. -

## Art. 2 - PREZZO.

Il “Prezzo dell'Autovettura” oggetto della proposta d'acquisto sarà determinato applicando il “Listino Clienti” consigliato da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. Il “Prezzo dell'Autovettura” comprende il “Prezzo Listino Cliente” più l'importo per eventuali supplemento colore speciale e/o metallizzato, “M” e Accessori Extra.

**Ferme restando le variazioni relative ad eventuali modifiche delle norme fiscali, il “Prezzo Chiavi in Mano” rimarrà invariato sino alla consegna dell'Autovettura oggetto della proposta d'acquisto. -**

## Art. 3 - CONSEGNA E PAGAMENTO DEL PREZZO.

Luogo di consegna dell'Autovettura all'Acquirente sarà la sede della Venditrice.

Il termine di consegna sarà quello indicato dalla Venditrice nella proposta d'acquisto, fatti salvi i casi di ritardo o perimento dell'Autovettura in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore quali, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi, calamità naturali, mancata od insufficiente disponibilità di autovetture, per ragioni produttive o distributive, riconducibili alla società tedesca Audi AG o alla società VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. In ogni caso di ritardo rispetto al termine indicato nella proposta di acquisto, l'Acquirente riconoscerà alla Venditrice un ulteriore termine di consegna di 60 giorni, decorso il quale l'Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio della Venditrice entro 10 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di consegna. In quest'ultima ipotesi l'Acquirente avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso, come disposto dalla normativa vigente.

La consegna dell'Autovettura potrà essere effettuata dalla Venditrice anche prima della scadenza del termine sopra indicato. In questo caso, l'Acquirente sarà tenuto a ritirare l'Autovettura entro 15 giorni dalla comunicazione, in via telefonica o per iscritto (anche, eventualmente, mediante posta elettronica), da parte della Venditrice della disponibilità della detta Autovettura. In caso di mancato ritiro dell'Autovettura, la Venditrice potrà chiedere, in via alternativa, la risoluzione del contratto di vendita, trattenendo il deposito cauzionale di cui all'Art. 1 quale “anticipo danni”, oppure l'adempimento del contratto, imputando il predetto deposito cauzionale al prezzo dell'Autovettura.

Proprietà e possesso dell'Autovettura saranno trasferiti all'Acquirente soltanto con l'integrale pagamento del “Prezzo Chiavi in Mano” da effettuarsi, come stabilito dalle parti, salvo quanto diversamente stabilito dalle parti, presso la sede della Venditrice. Qualora l'Autovettura rimanga presso la Venditrice dopo il pagamento del predetto prezzo, la Venditrice ne assumerà la custodia fino alla consegna all'Acquirente. Prima della consegna dell'Autovettura, è facoltà dell'Acquirente di chiedere un giro di prova.

**Eventuali omaggi dati all'Acquirente contestualmente alla consegna dell'Autovettura si intendono corrisposti a titolo di sconto e non concorrono a formare la base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). -**

## Art. 4 - MIGLIORAMENTI DELL'AUTOVETTURA E VARIAZIONI NON ESSENZIALI.

L'Autovettura consegnata all'Acquirente sarà considerata conforme a quanto da questi richiesto alla Venditrice qualora, successivamente alla sottoscrizione della proposta d'acquisto, al modello di Autovettura siano stati apportati:

(a) miglioramenti costruttivi finalizzati al rafforzamento della sicurezza attiva e/o passiva, alla riduzione dei consumi, alla maggiore protezione dell'ambiente, al miglioramento delle prestazioni o, infine, all'abitabilità;

(b) variazioni di design od allestimento, relative ad elementi non essenziali (quali, in via esemplificativa e non limitativa, gli arredi interni, la scelta di materiali più aggiornati o modifiche accessorie non essenziali). -

## Art. 5 - GARANZIA.

**5.1)** La Venditrice garantisce che l'Autovettura consegnata è esente da difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello della tecnica automobilistica raggiunto al momento della progettazione dell'Autovettura. Inoltre, la Venditrice garantisce all'Acquirente, nei limiti di quanto previsto dall'Art. 4 che precede, la conformità dell'Autovettura al contenuto della proposta d'acquisto.

La garanzia di conformità inizia a decorrere dal giorno della consegna dell'Autovettura all'Acquirente, ed avrà una durata di 24 mesi, senza limiti di percorrenza chilometrica. **La garanzia varrà soltanto nel caso in cui il difetto di conformità sia stato denunciato, per iscritto, dall'Acquirente alla Venditrice entro 2 mesi dalla scoperta.**

Nell'ipotesi di difetto di conformità tempestivamente denunciato alla Venditrice, l'Acquirente avrà diritto alla riparazione gratuita del difetto stesso. I lavori necessari per la riparazione del difetto di conformità comprenderanno tanto la riparazione o la sostituzione del particolare difettoso - con l'impiego di materiale di rotazione (quando le caratteristiche tecniche lo consentano) o nuovo - quanto la manodopera necessaria per tali riparazione o sostituzione.

Qualora la riparazione del difetto di conformità sia impossibile, eccessivamente onerosa o, infine, di esito incerto, l'Acquirente autorizza sin da ora la Venditrice alla sostituzione gratuita della Autovettura con altra nuova di fabbrica, dello stesso modello ed allestimento di quella oggetto di sostituzione.

Nell'ipotesi in cui non fosse disponibile un'autovettura avente le caratteristiche sopra indicate (ad esempio, perché si tratta di un modello uscito di produzione o, comunque, non reperibile sul mercato italiano), la Venditrice potrà consegnare all'Acquirente, sempre senza oneri per quest'ultimo, un'altra autovettura di modello e allestimento equivalenti, o migliorativi, rispetto alle caratteristiche dell'Autovettura oggetto di sostituzione.

**5.2)** Fermo restando quanto previsto in tema di difetto di conformità, l'Acquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti che risultino estranei al processo produttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, difetti che siano causalmente collegati a:

- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di Aziende non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza Audi;

- montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla Audi AG;

- modifiche all'Autovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita;

- mancata ottemperanza alle prescrizioni per l'uso dell'Autovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, l'eventuale dotazione di ruota di scorta, “ruotino” di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel “Libretto Uso e Manutenzione”, nel “Libretto Programma Service”, ed ogni altro documento consegnato all'Acquirente con l'Autovettura;

- naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche).

**5.3)** La Venditrice garantisce l'Autovettura contro la corrosione passante. Per corrosione passante si intende il fenomeno di corrosione di parti metalliche dall'interno verso l'esterno della carrozzeria, causato da difetti del trattamento protettivo della stessa. La garanzia ha inizio dalla data di consegna dell'Autovettura all'Acquirente per la durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riparazione e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede, per gli eventuali difetti di conformità - di qualsiasi elemento strutturale e/o di carrozzeria che risulterà interessato dalla corrosione, e nella relativa verniciatura del predetto elemento strutturale.

Sigla dell'Acquirente.....

L'Acquirente non potrà esercitare la garanzia qualora la corrosione passante sia collegabile per rapporto causale con:

- impatti di sassio ghiaia;
- cattiva manutenzione;
- riparazioni eseguite, successivamente alla consegna all'Acquirente, da Aziende non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza Audi;
- eventi estranei al processo produttivo.

Fatto salvo quanto indicato al punto 5.1 che precede, in particolar modo per quanto concerne i termini di denuncia e di decadenza/prescrizione in relazione ad ogni eventuale difetto di conformità dell'Autovettura, la garanzia della Venditrice potrà essere esercitata dall'Acquirente solo se il vizio e/o il difetto verranno denunciati entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta. -

**5.4)** La Venditrice, inoltre, garantisce l'Autovettura contro qualsiasi difetto della vernice causato da verniciatura irregolare (con riferimento alle operazioni effettuate tal fine direttamente presso le unità produttive della Audi AG). La garanzia inizia a decorrere dalla data di consegna dell'Autovettura all'Acquirente, per una durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riverniciatura totale o parziale dell'Autovettura secondo le prescrizioni tecniche comunicate dalla Audi AG, nella misura idonea ad eliminare il difetto accertato.

L'Acquirente non potrà esercitare la garanzia qualora il difetto della vernice sia collegabile per rapporto causale con:

- danni al manto protettivo, quali scalfiture, abrasioni, ammaccature, aggressioni chimiche, ecc.;
- cattiva manutenzione;
- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da Aziende non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza Audi;
- eventi estranei al processo produttivo.

Fatto salvo quanto previsto al punto 5.1 che precede, in particolar modo per quanto concerne i termini di denuncia e di decadenza/prescrizione in relazione ad ogni eventuale difetto di conformità dell'Autovettura, la presente garanzia avrà valore solo se il vizio e/o il difetto verranno denunciati entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta. -

**5.5)** L'Acquirente può richiedere l'effettuazione dei lavori in garanzia previsti nel presente Articolo 5 solo presso Aziende, sul territorio nazionale e non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza Audi, indicate negli elenchi e/o Libretti "Service" aggiornati, disponibili presso la Venditrice, oppure segnalate dagli operatori del Numero Verde Audi, reperibile nei detti Libretti "Service" alla voce "Servizio di Mobilità". -

#### **Art. 6 - SERVIZIO ASSISTENZA.**

Scaduti i termini di garanzia di cui all'art. 5 che precede, i lavori di riparazione sulle autovetture Audi da parte delle Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza Audi in Italia sono garantiti per un periodo di 24 mesi, che inizia a decorrere dalla data di esecuzione dei predetti lavori di riparazione. La garanzia deve considerarsi riferita tanto alla prestazione a regola d'arte dei lavori di riparazione quanto al materiale utilizzato (ricambi, ricambi da rotazione, accessori) senza alcun limite di percorrenza chilometrica. I lavori di riparazione vengono eseguiti alle "Condizioni generali di riparazione degli autoveicoli Audi" in vigore. -

#### **Art. 7 - SERVIZIO MOBILITÀ.**

L'Autovettura gode, inoltre, del "Servizio Mobilità", così come descritto nei Libretti "Service" alla voce "Servizio di Mobilità". Il "Servizio Mobilità" consiste in due anni di assistenza "24h su 24" in caso di guasto od incidente, e prevede le seguenti prestazioni gratuite:

- centrale operativa "24h su 24";
- soccorso sul luogo della "panne" o dell'incidente;
- traino dell'autovettura presso i locali di una delle Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza Audi;
- auto sostitutiva fino a 3 giorni senza limite di percorrenza chilometrica oppure pernottamento in albergo.

Condizioni, limitie prestazioni del "Servizio Mobilità" sono descritti in opuscolo corredo di ciascuna Autovettura. Resta inteso, in ogni caso, che le prestazioni rientranti nel "Servizio Mobilità" saranno erogati secondo le modalità ed i termini di volta in volta precisati dall'operatore che gestisce il predetto "Servizio Mobilità". -

#### **Art. 8 - PERCORRENZA INIZIALE.**

L'Acquirente prende atto che alcune autovetture, in casi eccezionali, al momento della consegna potranno indicare una percorrenza iniziale, comunque non superiore ad un massimo di 200 chilometri, dovuta all'effettuazione negli stabilimenti di produzione di testa campione su rulli - test risultanti da dichiarazione della Audi AG - e/o all'esigenza di limitati spostamenti su strada ai fini della consegna all'Acquirente. -

#### **Art. 9 - INCARICATI ALLA VENDITA.**

La Venditrice - in quanto commerciante in proprio - e i suoi collaboratori, sia autonomi che subordinati, non hanno poteri di rappresentare né il produttore Audi AG né il distributore per l'Italia, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. -

#### **Art. 10 - TASSE, IMPOSTE ED ALTRI ONERI.**

Tasse, imposte ed oneri, compresi quelli relativi all'immatricolazione, all'iscrizione al P.R.A. e all'uso del veicolo - presenti e futuri - inerenti il rapporto di compravendita dell'Autovettura, saranno a carico esclusivo dell'Acquirente. Per spese di messa su strada, I.P.T. e I.V.A., si applicheranno le aliquote e gli importi in vigore al momento del pagamento dell'Autovettura. -

#### **Art. 11 - VARIAZIONI CONTRATTUALI.**

Variazioni ed aggiunte al contratto di compravendita dell'Autovettura saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte da Venditrice ed Acquirente. L'eventuale nullità, totale o parziale, di singole clausole non inciderà sulla validità delle restanti clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali. -

#### **Art. 12 - NEGOZIAZIONI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI.**

Qualora la proposta d'acquisto sia stata sottoscritta fuori dai locali commerciali della Venditrice, l'Acquirente ha diritto di recedere dalla proposta entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta stessa. Il recesso sarà esercitato mediante l'invio alla sede della Venditrice di lettera raccomandata a.r., oppure mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax spediti alla sede della Venditrice nello stesso termine, e confermati con lettera raccomandata a.r., entro le 48 ore successive. -

#### **Art. 13 - AUTOVEICOLO USATO CEDUTO/CONSEGATO.**

Nel caso in cui sia prevista la cessione/consegna di un autoveicolo usato alla Venditrice, l'Acquirente dichiarerà per iscritto che il predetto autoveicolo usato è di sua esclusiva proprietà libero da qualsiasi vincolo, privilegio e/o ipoteca, impegnandosi alla sottoscrizione dei documenti necessari per il trasferimento della proprietà alla Venditrice o a terzi.

Qualora l'autoveicolo usato - indicato nella proposta d'acquisto e descritto nella scheda tecnica di perizia e di valutazione allegata alla predetta proposta - non fosse di proprietà dell'Acquirente, questi consegnerà alla Venditrice apposita documentazione attestante che egli è autorizzato dal proprietario dell'autoveicolo usato ad agire con i poteri necessari al trasferimento del bene. L'Acquirente, in ogni caso, si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per il trasferimento, come già sopra indicato. -

#### **Art. 14 - FORO COMPETENTE.**

Per eventuali controversie, competente territorialmente ed in via inderogabile sarà il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'Acquirente, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana. -

Data .....

Firma o Timbro e Firma dell'Acquirente .....